COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 14 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Esercizio al cessare del contratto per la rete Adriatica.

Qualora, al cessare dell'esercizio della rete Adriatica, il Governo non si valga della facolta' di riscatto, a' termini dell'articolo 8 del vigente contratto, saranno aggiunte alla rete delle strade ferrate Meridionali, quale era costituita prima del 30 giugno 1885 le linee: Rocchetta Melfi Potenza, Rocchetta Melfi Gioia del Colle, Solmona-Isernia, Barletta-Spinazzola, e, se lo credera' opportuno, anche la linea Lecco-Colico.

Sara' pure aggiunto alla rete Meridionale, per gli effetti dell'esercizio, il tronco Candela-Rocchetta Melfi, di chilometri undici, che la Societa' esercita a termine del vigente contratto per la rete Adriatica.

La dotazione di materiale rotabile, attrezzi ed approvvigionamenti, che resultera' assegnata per ciascun chilometro della rete Meridionale a termini dell'articolo 48 del vigente contratto, sara' estesa senza spesa per la Societa', anche alle linee di cui sopra, aggiunte in virtu' della presente Convenzione alla rete medesima, ma con l'espressa condizione che, allo spirare della concessione, la Societa' restituira' gratuitamente al Governo un ugual valore di materiale mobile, attrezzi ed approvvigionamenti, derogando, per quanto si riferisce alle linee contemplate nella presente Convenzione, e nei limiti qui indicati, al secondo paragrafo dell'articolo 16 del capitolato annesso alla Convenzione approvata con la legge 21 agosto 1862, numero 763, per la concessione delle strade ferrate Meridionali.

La Societa' ricevera' ed esercitera' le dette linee ed il detto tronco con gli stessi patti, colle stesse condizioni e oneri, come se avessero fatto parte della rete Meridionale antecedentemente alla stipulazione del contratto per l'esercizio della rete Adriatica, salvo quanto e' stabilito qui appresso.

Il corrispettivo per l'esercizio sara' regolato secondo le disposizioni dell'articolo 73 del capitolalo per la rete Adriatica (salvo l'applicazione dell'Allegato F, com'e' prescritto al § 2 del precedente articolo, e la somma che in base al suddetto articolo 73 del capitolato sarebbe dallo Stato assegnata ai fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, verra', da

quell'epoca in poi, devoluta alla Societa', la quale assumera' a suo carico i corrispondenti oneri.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it